

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n.16/2021 del 08.09.2021

Revisore dei Conti Dott.ssa Stefania Perrotta

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di settembre presso il proprio studio in Acri, è convenuto il Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, Dott.ssa Stefania Perrotta, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione alla Giunta Comunale dell' 8.9.2021, "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e contestuale variazione di cassa."

- Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art 153 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000;
- Esaminata la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 unitamente agli allegati, ricevuti a mezzo pec l'8.9.2021.
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in particolare gli artt. l'art.163, 175, 187 e 193;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

avvia l'iter previsto per esprimere il parere ed effettuare le verifiche, al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile della variazione di bilancio, come previsto dal D.Lgs 267/2000, e predispone il documento relazionale sulle verifiche previste.

Richiamata

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'8.06.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'8.06.2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011;
- l'art.193 del D. Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico;

Richiamato l'art. 175, commi 2, 3, 4, 5 D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.118/2011, i quali dispongono che:

- Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (comma 2)
- Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. (comma 3)
- "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n.16/2021 del 08.09.2021

seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4);

- "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ed i relativi allegati: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e contestuale variazione di cassa.", e i relativi allegati, dalla quale emerge che:

- la variazione di cui alla proposta interessa:
 - il capitolo di spesa 1829/1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
 - il Capitolo 1325/3 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO COVID
 - il Capitolo 2150/2 - FONDO PER ACCANTONAMENTO SALVAGUARDIA EQUILIBRI,
 - il capitolo di entrate 201012/0 - IMU
 - il Capitolo 2003/1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO
 - il Capitolo 2003/2 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE.
- la variazione prevede una variazione equivalente sia in termini di entrata che di spesa, per cui non si alterano gli equilibri di bilancio

Considerato che per esigenze di gestione si rende necessario apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro sessanta giorni ai sensi del comma 4 dell'articolo 175 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Conclusioni

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 comma 1, lettera b del TUEL e tenuto conto:

- ▲ Del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- ▲ Di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione del bilancio previsionale 2021-2023;
- ▲ Che, la variazione prevede una variazione equivalente sia in termini di entrata che di spesa, per cui non si alterano gli equilibri di bilancio,

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti Dottoressa Stefania Perrotta,

Considerato:

- Che per esigenze di gestione si rende necessario apportare le variazioni al Bilancio Previsionale 2021-2023.
- Che ai sensi dell'art. 239 del Dlgs n.267/2000 il parere del Revisore è chiesto in via preventiva;

Per le considerazioni di cui sopra

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera avente l'oggetto, "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e contestuale variazione di cassa.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Stefania Perrotta

